

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Imprenditori agricoli: ammesso il commercio al dettaglio anche di prodotti acquistati sul mercato ad alcune condizioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 22.5.2019 n. 76, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito al **corretto inquadramento previdenziale delle imprese agricole**, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione unificata, **alla luce di quanto stabilito in materia di vendita al dettaglio** di prodotti agricoli dall'art. 1 co. 700 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Si ricorda che **tale disposizione**, oltre a confermare la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, **stabilisce** altresì **che tali prodotti possano essere** diversi da quelli provenienti da colture o allevamenti praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, **acquistati sul mercato**. Tuttavia, osserva l'INPS, **sono richieste due condizioni**: i) i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio **vengano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli** - senza alcuna attività di intermediazione commerciale; ii) **il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda sia prevalente** rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Ciò premesso, l'INPS precisa che **le aziende che svolgono**, unitamente all'attività di coltivazione del fondo e di allevamento di animali, **l'attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri**, alle condizioni descritte, **continueranno ad essere assoggettate alla contribuzione agricola unificata**.

Premessa

Con la circ. 22.5.2019 n. 76, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito al **corretto inquadramento previdenziale delle imprese agricole**, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione unificata, **alla luce di quanto stabilito**, in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, dall'art. 1 co. 700 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Analisi del quadro normativo

Analizzando la disposizione indicata nella legge di bilancio 2019, l'INPS evidenzia come la disposizione in parola:

- conferma la **possibilità per gli imprenditori agricoli di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari**;
- ha stabilito che i suddetti prodotti **possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda** (nuovo co. 1-bis dell'art. 4 del Dlgs 228/2001).

Osserva

In buona sostanza, viene precisato che i **prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere** diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, **acquistati sul mercato**.

Tuttavia, come precisato dall'INPS, **la nuova norma richiede il sussistere delle seguenti due condizioni**:

- i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere **direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli**;

Osserva

Come osservato dall'INPS, con riferimento a questa condizione **risulta necessaria l'assenza di qualsiasi attività di intermediazione commerciale**. In pratica, il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio **deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli**.

- **il fatturato** derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda **deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati** da altri imprenditori agricoli.

Relativamente alla seconda condizione, invece, si precisa che **il concetto di prevalenza**, nel caso di specie, **è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati** da altri imprenditori agricoli.

Inquadramento previdenziale

Entrando nel merito dell'inquadramento previdenziale, l'INPS chiarisce che **l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari** da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, con la specificazione ed il rispetto delle due condizioni sopra indicate, **non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell'azienda.**

Pertanto, le **aziende che svolgono**, unitamente all'attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali, **l'attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri**, alle condizioni descritte, **continueranno ad essere assoggettate alla contribuzione agricola unificata.**

Compilazione della Denuncia Aziendale

La circ. n. 76/2019 illustra le **modalità di compilazione della Denuncia Aziendale (DA)** in relazione alla novità introdotta dall'art. 1 co. 700 della L. 145/2018, **relativamente ai campi che interessano tale casistica.**

In sintesi, considerato che l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, secondo il dettato normativo, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, **potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della DA.**

Invece, per quanto riguarda la compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, **nel quadro E del modello DA**, l'INPS evidenzia che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l'allevamento e **non sono ricomprese quelle relative all'attività di vendita al dettaglio**, che invece **vanno inserite nel campo "NOTE" del modello DA.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti